

## Le modifiche al sistema elettorale in Calabria: profili d'incostituzionalità?

di Alessandro Morelli \*  
(17 febbraio 2005)

La legge calabrese n. 1 del 2005 non fornisce una disciplina organica del sistema elettorale della regione. Si limita soltanto ad introdurre, quale unica significativa correzione alla normativa vigente, una clausola di sbarramento del quattro per cento per tutte le liste provinciali, ai fini dell'assegnazione dei seggi con il metodo proporzionale. L'articolo unico della legge ribadisce, inoltre, la scelta già compiuta dallo statuto in merito all'innalzamento del numero dei consiglieri regionali (da 40 a 50) e, in ossequio al principio della parità di accesso alle cariche elettive, introduce una norma "simbolica", in base alla quale devono ritenersi inammissibili le liste che non comprendano candidati di entrambi i sessi (una norma facilmente eludibile, risultando sufficiente per dichiarare ammissibile la lista anche la presenza di una sola donna).

Si tratta di una disciplina minimale e transitoria, in riferimento alla quale sono stati prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

Come spesso accade nell'esame dei sistemi elettorali e, in generale, nei dibattiti relativi agli aspetti qualificanti delle forme di governo, questioni politiche e problemi strettamente giuridici tendono a sovrapporsi. Nel caso della legge calabrese, al di là delle critiche che possono avanzarsi sul piano della tecnica di normazione adottata e sul versante dell'opportunità politica, non paiono fondate, innanzitutto, le questioni di costituzionalità prospettate riguardo alla competenza della legge regionale a disciplinare aspetti tecnici del sistema elettorale.

In ambito regionale, in seguito alla riforma costituzionale del 1999, il sistema di elezione ed i casi d'ineleggibilità e d'incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta e dei consiglieri regionali sono disciplinati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legge-quadro dello Stato. Allo statuto spetta, com'è noto, la competenza a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento dell'ente. La Corte costituzionale, nella sent. n. 2 del 2004, ha chiarito che, per quanto sul piano concettuale l'espressione "forma di governo" possa anche includere la legislazione in materia elettorale, il legislatore costituzionale del '99 ha compiuto una scelta diversa, attribuendo la materia in questione alla competenza legislativa di Stato e regioni.

Anche la norma relativa al numero dei consiglieri non pone problemi: ripetendo quanto già disposto dall'art. 15 dello statuto, più che incostituzionale, essa è semplicemente inutile.

Diversa valutazione meritano i dubbi relativi alla natura del sistema elettorale scaturente dall'innesto della clausola di sbarramento. Tale limite non è di per sé incostituzionale, ma, affiancandosi al premio di maggioranza previsto dalla normativa vigente, accentua in modo vistoso gli effetti maggioritari del sistema. Pone perciò qualche problema per la rappresentatività delle minoranze. Né, d'altro canto, la sola presenza della clausola di sbarramento in ambito nazionale può giustificare l'applicazione, senza limiti, anche a livello regionale e locale, trattandosi di sistemi differenti, che tendono a bilanciare diversamente le ragioni della stabilità e quelle della rappresentatività.

La legge-quadro n. 165 del 2004 prevede, tra i principi fondamentali ai quali la legge regionale deve attenersi in materia di sistema di elezioni, la "individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze". Tale norma potrebbe risultare inutile, in quanto compatibile con qualunque formula elettorale, giacché un sistema democratico di assegnazione dei seggi non può mai prescindere del tutto da una pur minima rappresentanza delle minoranze. Oppure, al contrario, si potrebbe sostenere che essa imponga di raggiungere un equilibrio ragionevole, in base al sistema dei valori costituzionali, tra stabilità di governo e rappresentatività.

Il dato letterale si presterebbe ad avallare quest'ultima lettura: la formazione di maggioranze stabili andrebbe soltanto "agevolata", la rappresentanza delle minoranze, invece, "assicurata". Pertanto, ogni misura volta a promuovere la prima non potrebbe determinare sacrifici insostenibili a carico della seconda. In tale prospettiva, la scelta d'introdurre un sistema fortemente connotato in senso maggioritario potrebbe essere giudicata come una violazione della legge-quadro e dei principi costituzionali da questa presupposti. Non è dato prevedere se una simile soluzione potrà trovare il favore

della Corte costituzionale, solitamente restia ad intervenire nel merito di scelte come quelle relative alla materia elettorale, quasi integralmente rimesse alla discrezionalità del legislatore.

Certo è che, in ogni caso, gli effetti concreti di qualsiasi misura intesa a consentire una maggiore stabilità di governo andrebbero valutati in relazione alle specificità del contesto politico regionale. Inoltre, sul piano dell'effettiva incidenza di un intervento di tal sorta sul diffuso frazionamento partitico, non si può non riconoscere che la sola introduzione di una clausola di sbarramento potrebbe rivelarsi del tutto inutile se non si procedesse poi ad una coerente revisione del regolamento consiliare. La possibilità di costituire minigruppi o, addirittura, monogruppi - attualmente consentita dalle norme regolamentari - permetterebbe, infatti, successivamente allo svolgimento delle consultazioni elettorali, proprio quel frazionamento fortemente scoraggiato dalla stessa clausola di sbarramento. Tale limite si rivelerebbe così null'altro che una misura vessatoria e penalizzante per alcune formazioni politiche e, nel contempo, inidonea ad "agevolare" in modo significativo la formazione di maggioranze stabili.

\* Ricercatore di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali